



35357-22

**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

CARLO ZAZA	- Presidente -	Sent. n. sez. 1187/2022
DOMENICO FIORDALISI		CC - 21/04/2022
FILIPPO CASA	- Relatore -	R.G.N. 40423/2021
ROBERTO BINENTI		
CARMINE RUSSO		

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

(omissis)

avverso l'ordinanza del 28/09/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA

udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA;

lette le conclusioni del PG OLGA MIGNOLO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;

## RITENUTO IN FATTO

**1.** Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava la domanda di liberazione condizionale avanzata da (omissis) collaboratore di giustizia in detenzione domiciliare applicata ex art. 16-*nonies* d.l. n. 8/91 con ordinanza resa dal medesimo Tribunale in data 14 novembre 2014.

Nel provvedimento concessivo della detenzione domiciliare venivano riepilogate le tappe più significative dell'*iter* collaborativo dello (omissis) il quale, grazie alle conoscenze dovute alla sua attiva militanza nella famiglia mafiosa di (omissis) guidata dai fratelli (omissis), aveva fornito un apporto fondamentale nella ricostruzione di alcune delle stragi progettate ed eseguite negli anni 1993-1994 (tra cui quella, solo progettata, dello stadio (omissis) e quella, attuata, di (omissis)), nonché di efferati omicidi come quelli di (omissis) e del piccolo (omissis) figlio del collaboratore di giustizia (omissis); si ricordava, inoltre, l'importante contributo fornito dallo (omissis) nella ricostruzione delle stragi di (omissis)

Si dava, inoltre, conto del percorso religioso e di studi intrapreso dal condannato durante la carcerazione, posto alla base della sua decisione di collaborare con la giustizia, e dell'elaborazione di una coscienza critica verso le condotte del passato, con il riconoscimento delle proprie responsabilità senza alibi di sorta.

Nell'istanza volta ad ottenere la liberazione condizionale, lo (omissis) ribadiva la qualità della propria collaborazione, il rispetto delle prescrizioni, la compiuta revisione critica del proprio percorso, manifestatasi anche nelle pubbliche scuse rivolte alle vittime di mafia in numerose occasioni.

A sostegno dell'istanza, la difesa produceva documentazione ritenuta indicativa del completo ravvedimento dell'istante, testimoniato, fra gli altri, dai religiosi delle carceri in cui era stato detenuto; in particolare, veniva allegata la lettera scritta dal fratello di (omissis) al cappellano del carcere di (omissis) in cui si riportava l'esito dell'incontro avuto con lo (omissis) su richiesta del medesimo e la sua richiesta di perdono.

**2.** Il Tribunale di sorveglianza adito dava atto, in primo luogo, dei pareri favorevoli alla concessione del beneficio espressi dalla D.D.A. di Caltanissetta e della D.N.A. in ragione della seria e importante collaborazione fornita dal condannato nell'ambito delle indagini sulla strage di (omissis) e sul versante della individuazione dei beni riconducibili alle associazioni mafiose.

Il Tribunale dava atto, poi, che nessun attuale legame con la criminalità organizzata emergeva dalle note della Questura di Firenze e della Prefettura di Roma, mentre il Servizio Centrale di Protezione segnalava il rispetto degli obblighi connessi alla misura in atto.

In sede di valutazioni conclusive, il giudice *a quo*, pur non dubitando della qualità dell'apporto collaborativo fornito dallo (omissis) evidenziava come

quest'ultimo si fosse reso protagonista di alcune delle più efferate e crudeli azioni delittuose messe in atto dal sodalizio di appartenenza, il che implicava che il suo percorso di rieducazione dovesse essere necessariamente lungo e proporzionato al numero, alla natura e alle concrete modalità dei reati commessi.

Ad avviso dei giudici di merito, la valutazione sul ravvedimento del condannato non si poteva fondare sul solo dato della preziosa collaborazione fornita, né sulle esternazioni di pentimento, sullo studio, sull'avvicinamento ai valori religiosi, per quanto importanti circa l'insegnamento del valore della vita umana.

Occorreva, infatti, che la scelta di vita che lo (omissis) dichiarava di aver intrapreso fosse messa alla prova "in un periodo congruo", ossia proporzionato alla entità dei fatti commessi, in cui egli potesse proseguire nel consolidamento del percorso attraverso un impegno concreto in condotte di riparazione e di solidarietà sociale che consentissero di valutare "il cambiamento irreversibile della personalità dello (omissis) e di verificarne la completa rieducazione".

**3.** Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, per il tramite del difensore, deducendo i vizi di violazione di legge e contraddittorietà della motivazione.

Il Tribunale di sorveglianza aveva rigettato l'istanza nonostante l'irrepreensibile condotta tenuta dal ricorrente in detenzione domiciliare e nonostante la presenza di tutti gli ulteriori requisiti di legge, avendo egli manifestato un pieno ravvedimento rispetto al proprio passato criminale e considerata, altresì, la portata del contributo collaborativo apportato nel corso degli anni.

Secondo la difesa del ricorrente, il giudice di merito avrebbe valorizzato in modo preponderante un preconetto negativo, ovvero la storia criminale dello (omissis), a discapito di tutti gli elementi favorevoli pur riconosciuti: il riavvicinamento ai valori morali ed etici, gli incontri in carcere con soggetti religiosi di alto spessore morale, lo studio della teologia e il perseguimento del bene e della redenzione, le scuse pubbliche e l'incontro con le vittime dei reati commessi.

In particolare, il Tribunale di Sorveglianza avrebbe ommesso di considerare la lettera inviata dal cappellano del carcere di (omissis) che, oltre a narrare l'esito positivo dell'incontro fra (omissis) e il fratello di (omissis) costituiva un'importante testimonianza del totale distacco del condannato dalle sue pregresse scelte criminali; né il Collegio aveva valutato il libro scritto da (omissis) (omissis) che evidenziava, analogamente, il profondo ravvedimento del collaboratore di giustizia.

Infine, deduce il difensore del ricorrente che la richiesta di un ulteriore periodo di osservazione, commisurato all'entità dei reati commessi e finalizzato ad accertare l'irreversibilità della scelta di vita dello (omissis) si tradurrebbe in una verifica potenzialmente *sine die* e, quindi, ingiustificata, considerato che gli elementi favorevoli alla concessione della libertà condizionale rimarrebbero gli stessi anche fra molti anni.

4. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua articolata requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, in adesione all'ultima censura sviluppata in ricorso.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.

2. La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che, ai fini della concessione dei benefici penitenziari in favore dei collaboratori di giustizia, il requisito del "ravvedimento", previsto dall'art. 16-nonies, comma 3, d.l. n. 8 del 1991, conv. dalla legge n. 82 del 1991, non può essere oggetto di una sorta di presunzione, formulabile sulla sola base dell'avvenuta collaborazione e dell'assenza di persistenti collegamenti del condannato con la criminalità organizzata, ma richiede la presenza di ulteriori, specifici elementi, di qualsivoglia natura, che valgano a dimostrarne in positivo, sia pure in termini di mera, ragionevole probabilità, l'effettiva sussistenza (Sez. 1, n. 43256 del 22/5/2018, Sarno, Rv. 274517; Sez. 1, n. 48891 del 30/10/2013, Marino, Rv. 257671; Sez. 1, n. 1115 del 27/10/2009, dep. 2010, Brusca, Rv. 245945; Sez. 1, n. 34283 del 12/7/2005, Pepe, Rv. 232219; Sez. 1, n. 48505 del 18/11/2004, Furioso, Rv. 230137).

Il giudizio prognostico di ravvedimento deve essere, quindi, formulato sulla base di un completato percorso trattamentale di rieducazione e recupero idoneo a sostenere la previsione, in termini di certezza, di una conformazione al quadro ordinamentale e sociale a suo tempo violato, in quanto la facoltà di ammettere al beneficio detti soggetti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, riguarda solo le condizioni di ammissibilità, ma non si estende al requisito dell'emenda degli stessi e alle finalità di conseguire la loro stabile rieducazione (Sez. 1, n. 3312 del 14/1/2020, Chiavetta, Rv. 277886).

Tra gli indici sintomatici del "sicuro ravvedimento" sono stati annoverati l'ampiezza dell'arco temporale nel quale si è manifestato il rapporto collaborativo, i rapporti con i familiari e il personale giudiziario, lo svolgimento di attività lavorativa, di studio o sociali, successive alla collaborazione (Sez. 1, n. 17831 del 20/4/2021, Celona, Rv. 281360), e il grado di interesse e di concreta disponibilità dimostrato dal condannato nei confronti delle vittime (Sez. 1, n. 9815 del 15/2/2008, Iaglietti, Rv. 239182).

3. Alla luce della cornice giurisprudenziale richiamata, ritiene il Collegio che l'iter argomentativo seguito dal giudice di merito sia inficiato da una contraddizione palese tra premesse e conclusioni.

Come condivisibilmente osservato dal Procuratore generale nella sua requisitoria, il Tribunale di sorveglianza, per un verso, ha dato atto della sussistenza di tutti i requisiti di ammissibilità e di meritevolezza del beneficio, nonché indicato le significative tappe del percorso positivo di ravvedimento seguito dal condannato

successivamente alla intrapresa proficua collaborazione, caratterizzato: dalle esternazioni di pentimento concretamente rivolte ai familiari delle vittime, dall'avvicinamento a modelli che pongono al centro il valore della vita umana, dall'impegno concreto in attività di solidarietà sociale che rispondono a quel valore, dalla dimostrata capacità di gestire i permessi sia giornalieri che prolungati e dell'assenza di qualsiasi elemento indicativo del mancato completamento del processo di ravvedimento richiesto; per altro verso, è pervenuto, in conclusione, a negare il beneficio adducendo, in modo generico, la necessità di un ulteriore, congruo periodo di verifica giustificato dal numero e dalla gravità dei reati commessi, senza il quale non potrebbe ritenersi consolidato il processo di ravvedimento.

Tuttavia, il giudice di merito ha ommesso di giustificare, nella sostanza, tale affermazione finale, non spiegando perché il lungo tempo trascorso dall'inizio della detenzione dello (omissis) risalente al 1997, non avrebbe potuto considerarsi sufficiente e non ancorando siffatto giudizio, implicito, di inadeguatezza a dati concreti.

In definitiva, l'affermazione che "il percorso di riabilitazione deve essere nel caso concreto un percorso necessariamente lungo" appare un'argomentazione basata su un elemento (il fattore tempo) dai contorni indefiniti, non essendo stati evidenziati indici da cui trarre l'incompletezza, allo stato, del ravvedimento del ricorrente.


4. Le incongruenze motivazionali rilevate impongono, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma, che provvederà a sciogliere le contraddizioni evidenziate attenendosi ai principi di diritto enunciati.

#### **P.Q.M.**

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma.

Così deciso in Roma, il 21 aprile 2022

**Il Consigliere estensore**

Filippo Casa  


**Il Presidente**

Carlo Zaza  
